

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1763)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(MARCORA)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(COLOMBO)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(DARIDA)

e col **Ministro delle Finanze**

(FORMICA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 FEBBRAIO 1982

Disciplina della coassicurazione comunitaria

ONOREVOLI SENATORI. — La direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 30 maggio 1978, n. 78/473, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di coassicurazione comunitaria, si iscrive nel quadro del coordinamento legislativo diretto a facilitare l'esercizio della libertà dei servizi.

La nozione di « servizio » si ricava dall'articolo 60 del Trattato di Roma, che ne dà una definizione negativa e una positiva, da cui si trae una nozione molto più ampia di quella seguita sul piano nazionale. Per cui anche la coassicurazione, benchè consista

in una operazione tecnica di ripartizione di uno stesso rischio, può considerarsi come « servizio » in senso comunitario.

Il presente disegno di legge è diretto ad attuare la direttiva nell'ordinamento italiano ed è, perciò, limitato alle sole disposizioni che a tale scopo sono necessarie, fermo restando che la coassicurazione di diritto interno continua ad essere regolata dall'articolo 1911 del codice civile senza che sulla sua disciplina esercitino influenza alcuna le disposizioni della direttiva summenzionata, il cui ambito di applicazione è limitato alla coassicurazione comunitaria.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La nozione di questo istituto, che si trae dalle disposizioni dell'articolo 2 della direttiva, è delineata nell'articolo 1 del disegno di legge, di cui è necessario illustrare gli elementi qualificanti.

Il rischio coperto in coassicurazione deve essere situato all'interno dello Stato. Tale precisazione è necessaria giacchè, mentre l'articolo 2, paragrafo 1, lettera *b*), della direttiva, rivolgendosi a tutti gli Stati della Comunità, prescrive che il rischio deve essere situato all'interno di questa, la legge italiana non può che riguardare il rischio situato nello Stato, giacchè per le coassicurazioni comunitarie relative a rischi situati in altri Paesi della Comunità provvederanno le relative leggi nazionali e in base a queste le imprese italiane potranno partecipare ai contratti di coassicurazione comunitaria ad essi relativi. La normativa italiana, invece, in deroga all'articolo 114, terzo comma, lettera *d*), del testo unico 13 febbraio 1959, n. 449, deve consentire di assicurare in tutto o in parte all'estero un rischio situato nello Stato, per quanto riguarda l'assicurato, e di trasferire all'estero un rischio italiano, per quanto riguarda l'impresa assicuratrice.

Tale deroga è attuata prevedendo nell'articolo 1 che il rischio situato all'interno dello Stato può essere coperto in coassicurazione con una o più imprese di altri Paesi della Comunità e con una o più imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni sul territorio della Repubblica. Nel penultimo comma è poi precisato (in conformità alla disposizione dell'articolo 2, lettera *d*), della direttiva) che l'impresa di altro Stato membro può partecipare al contratto anche per il tramite di una sede secondaria. Questa, peraltro, deve essere stabilita in uno Stato diverso dall'Italia, in tal senso disponendo espressamente la citata norma della direttiva allorchè prescrive che la sede secondaria deve essere stabilita in uno Stato membro diverso da quello del coassicuratore delegatario.

La ripartizione fra le imprese partecipanti deve essere fatta per quote determinate (art. 1, primo comma), con una disposizione mutuata dall'articolo 1911 del codice civile. Non è stata ripetuta la disposizione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*), della direttiva

secondo la quale tra le imprese partecipanti non deve necessariamente esistere un rapporto di solidarietà, giacchè si è ritenuto che, in mancanza di una disposizione espressa, le imprese partecipanti potranno regolare i loro rapporti nel modo che riterranno più opportuno, prevedendo o meno la solidarietà in relazione alle circostanze del caso e alle richieste del contraente.

In coassicurazione comunitaria possono, poi, essere coperti i soli rischi classificati ai numeri 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 16 dell'allegato I, lettera *A*), alla legge 10 giugno 1978, n. 295, con esclusione dei danni di origine nucleare o medicamentosa per quelli classificati al n. 13 (art. 1, lettera *c*), corrispondente all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva).

Particolare rilievo merita la disposizione dell'articolo 1, lettera *d*), che è diretta ad attuare la norma fondamentale dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva, la quale prevede che i rischi che possono formare oggetto di coassicurazione comunitaria sono quelli « che per loro natura o importanza richiedono la partecipazione di più assicuratori ai fini della loro garanzia ». Tale disposizione ha un carattere qualificante dell'intera disciplina e tende a delimitarne l'ambito di applicazione, sia per evitare facili frodi, sia per dare all'istituto un carattere essenzialmente comunitario. La sua importanza nel quadro della direttiva è tale che l'articolo 8 della direttiva stessa, nel prevedere una collaborazione tra commissioni e autorità competenti degli Stati membri, include fra le « pratiche » che, nel quadro di tale collaborazione, debbono essere esaminate quelle da cui risulti che le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva siano sviate dal loro obiettivo, soprattutto quando « i rischi non richiedano palesemente la partecipazione di più assicuratori ai fini della loro garanzia ».

All'importanza fondamentale della norma corrispondono notevoli difficoltà di traduzione in una norma interna. Giacchè, se è facile individuare una serie di rischi che per il loro possibile verificarsi sul territorio di più Stati (tipici quelli relativi ai trasporti internazionali) rientrano pacificamente fra

quelli che possono formare oggetto di coassicurazione comunitaria, per altri tale individuazione non è affatto agevole.

Per superare tale difficoltà si è concordata in sede comunitaria una formulazione basata su criteri quantitativi di valutazione dei rischi assicurati, in relazione alla loro natura. Criterio che, pur nella sua empiricità, appare idoneo a evitare dubbi e controversie nella pratica dell'istituto.

La lettera *b*) dell'articolo 1 dispone che coassicuratore delegatario, cioè l'impresa che assume nei confronti del contraente gli stessi obblighi e diritti di un'impresa che copra la totalità del rischio, deve essere una impresa avente la sede legale in Italia.

Anche in mancanza di una esplicita disposizione in tal senso, pure non può dubitarsi che la direttiva abbia implicitamente inteso disporre in tal senso. Confortano tale opinione l'interpretazione data dagli uffici di controllo degli altri Paesi della Comunità che hanno un ordinamento analogo a quello italiano. Del resto, basta porre attenzione alle disposizioni degli articoli 2, lettera *c*), e 8 della direttiva (le quali dispongono, rispettivamente, che il coassicuratore delegatario è trattato come l'assicuratore che copre la totalità del rischio e che occorre vigilare per evitare che il coassicuratore delegatario non assuma le funzioni che gli spettano nella pratica della coassicurazione) per dedurre che l'implicito presupposto comune è quello dell'attribuzione delle funzioni di coassicuratore delegatario ad un'impresa nazionale. Ciò trova, altresì, riscontro nel quarto « considerando » del preambolo della direttiva, nel quale si pone in rilievo che il coassicuratore delegatario si trova in migliore posizione rispetto agli altri coassicuratori per valutare i sinistri e stabilire l'importo minimo delle riserve per sinistri da pagare. « Considerando » che ha come suo logico presupposto quello della collocazione del coassicuratore delegatario nello stesso Paese in cui è situato il rischio.

L'articolo 2, dopo aver precisato (in conformità all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*), della direttiva) che il contratto in coassicurazione deve essere unico con premio globale e

scadenza unica, demanda conseguentemente al coassicuratore delegatario la gestione del contratto per conto di tutti gli altri coassicuratori; inoltre, l'articolo 2, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera *c*), della direttiva, specifica la posizione del coassicuratore delegatario, il quale, ai fini della legislazione nazionale, è considerato come l'assicuratore che copre la totalità del rischio, di talchè al contratto di coassicurazione comunitaria si applicano le condizioni di assicurazione e le tariffe approvate per gli altri contratti dell'impresa stessa ed il coassicuratore delegatario è obbligato al pagamento dell'intera imposta sulle assicurazioni.

Con l'articolo 3 si è inteso, stante il divieto, imposto alle imprese nazionali, di estendere all'estero la propria attività assicurativa (articolo 51 del testo unico 13 febbraio 1959, n. 449), consentire espressamente alle imprese autorizzate in Italia di partecipare in coassicurazione ad operazioni di copertura di rischi situati all'estero, fermo restando che le quote relative a dette operazioni vanno comprese nel portafoglio italiano dell'impresa medesima.

L'articolo 4, in attuazione dell'articolo 4 della direttiva citata, richiama, ai fini della copertura delle riserve tecniche relative alle quote assunte in coassicurazione, le disposizioni di cui agli articoli da 30 a 34 della legge n. 295 del 1978 citata: ciò quando delegataria sia un'impresa autorizzata in Italia; quando, invece, l'impresa in questione partecipi alla copertura di rischi ubicati all'estero ai sensi dell'articolo 3, la riserva sinistri dovrà, ovviamente per la quota assunta in coassicurazione, rispondere alle prescrizioni impartite dalla delegataria estera. Di particolare rilievo è, poi, la norma di cui al secondo comma dell'articolo 4, per la quale le attività a copertura delle riserve potranno essere localizzate, a scelta dell'impresa, nel territorio della Repubblica ovvero nel territorio dello Stato in cui è stabilita l'impresa delegataria: i riflessi, anche valutari, di tale disposizione sono evidenti, ma trattasi di recepire l'espressa norma di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva in

questione, in deroga peraltro al disposto di cui all'articolo 31, terzo comma, della legge n. 295 del 1978, per il quale le attività in questione debbono essere localizzate nel territorio della Repubblica. Allo scopo, tuttavia, di regolare tale localizzazione, altrimenti rimessa all'ampia discrezionalità dell'impresa, si è ritenuto di attribuire al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di fissare limiti e modalità per l'applicazione nella fattispecie delle disposizioni di cui agli articoli 31, terzo comma, e 32 della legge n. 295 citata.

L'articolo 5 disciplina i criteri di individuazione dell'ubicazione del rischio, dettando norme specifiche nell'ipotesi di cui all'articolo 1 (rischio ubicato in Italia) e rinviando alla legge dello Stato in cui si trova la sede dell'impresa delegataria nell'ipotesi di cui all'articolo 3 (rischio ubicato in altro Stato membro della Comunità): in concreto, relativamente all'ipotesi di rischio ubicato in Italia — in tal caso l'impresa delegataria deve essere italiana ai sensi dell'articolo 1 — si è fatto riferimento, in quanto possibile, al criterio della localizzazione del bene o cosa assicurati e, in subordine, al criterio del domicilio o sede del contraente nelle ipotesi in cui non è utilizzabile il criterio della *lex rei sitae*: assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dall'uso di aeromobili, di natanti e contro la responsabilità civile generale (numeri 11, 12 e 13 della tabella A allegata alla legge n. 295 del 1978).

Poichè l'articolo 6 della direttiva impone alle autorità di vigilanza preposte, nei vari Stati membri, al settore assicurativo obblighi di collaborazione mediante scambio delle necessarie informazioni, l'articolo 6 del disegno di legge obbliga le imprese autorizzate in Italia a fornire dati sulle operazioni di coassicurazione concluse, in particolare indicando gli altri coassicuratori ed il Paese di ubicazione del rischio, secondo prospetti e modalità fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è legittimato, quindi, a fornire ed a chiedere alle autorità di

vigilanza degli altri Stati membri informazioni e collaborazioni per l'attuazione corretta delle finalità della legge, in particolare adottando tutti i provvedimenti necessari a garantire l'effettiva partecipazione delle imprese stabilite in Italia alle operazioni di coassicurazione di rischi ivi ubicati.

L'articolo 7, in funzione delle esigenze correlate alla stipulazione ed alla gestione delle operazioni di coassicurazione, autorizza in via generale i necessari trasferimenti valutari da parte ovvero a favore di residenti italiani, i quali dovranno comunque tenere a disposizione del Ministero del commercio con l'estero e dell'Ufficio italiano dei cambi la documentazione relativa ai trasferimenti suddetti.

Il sistema sanzionatorio è disciplinato dall'articolo 8, mediante rinvio alle sanzioni pecuniarie previste dagli articoli 114, secondo e quarto comma, e 115 del testo unico 13 febbraio 1959, n. 449, e rivalutate dall'articolo 87, secondo comma, della legge 10 giugno 1978, n. 295; per le violazioni più gravi è, invece, prevista la revoca dell'autorizzazione. Qualora la violazione sia commessa da impresa non stabilita in Italia, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, informata la competente autorità di vigilanza dello Stato membro, può vietare a detta impresa la partecipazione ad operazioni di coassicurazione per rischi ubicati nel territorio della Repubblica.

L'articolo 9, allo scopo di evitare possibili difficoltà interpretative, dispone che, per le operazioni di coassicurazione relative a rischi ubicati in Italia, non sono vietati nè il collocamento all'estero di rischi ubicati nel territorio della Repubblica, nè le attività di mediazione concernenti tale collocamento.

L'articolo 10, attuando l'obbligo di cui all'articolo 7 della direttiva, dispone che, in caso di liquidazione dell'impresa, gli impegni derivanti da operazioni di coassicurazione saranno regolati come gli impegni derivanti dagli altri contratti di assicurazione.

L'articolo 11, rinviando all'articolo 86 della legge 10 giugno 1978, n. 295, attribuisce

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di stabilire con proprio decreto il controvalore in lire italiane dei limiti minimi di valore fissati in sede comunitaria.

L'articolo 12, in attuazione dell'articolo 3 della direttiva, limita l'applicazione dell'isti-

tuto della coassicurazione comunitaria alle sole ipotesi in cui vi partecipino imprese aventi sede legale in uno Stato membro della Comunità: in tali ipotesi l'operazione in coassicurazione non può essere subordinata a condizioni diverse da quelle previste nel presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le assicurazioni contro i danni stipulate per la copertura di rischi situati nel territorio della Repubblica possono essere ripartite in coassicurazione, per quote determinate, fra le imprese che abbiano la loro sede legale in un altro Stato membro della Comunità economica europea, anche se non stabilite in Italia, a condizione che:

a) al contratto partecipino una o più imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni nel territorio della Repubblica e quivi stabilite a norma della legge 10 giugno 1978, n. 295, titolo II, capi I e II;

b) la delega per la gestione del contratto sia attribuita, ai sensi del successivo articolo 2, ad una delle imprese di cui alla precedente lettera a);

c) il contratto riguardi rischi rientranti nei rami di cui ai numeri 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 16 del punto A della tabella allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295, con esclusione, per quanto riguarda il numero 13, dei rischi di natura nucleare o derivanti da uso di medicinali;

d) i rischi di cui ai numeri 4, 5, 6, 7, 11 e 12 della predetta tabella siano assicurati per somme non inferiori a 30 milioni di unità di conto europee, quelli di cui ai numeri 8, 9 e 16 per somme non inferiori a 50 milioni di unità di conto europee e quelli di cui al numero 13 siano assicurati con contratto concluso a proprio nome da un imprenditore che realizzi un fatturato annuo non inferiore a 200 milioni di unità di conto europee, secondo le risultanze della contabilità obbligatoria tenuta ai sensi degli articoli 2214 e seguenti del codice civile.

I limiti di cui al precedente comma, lettera d), vanno considerati con riferimento a ciascun rischio assicurato.

Le imprese aventi la sede legale in uno Stato membro della Comunità economica

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

europea possono partecipare al contratto anche per il tramite di una sede secondaria costituita in uno Stato membro diverso da quello della sede legale. Possono ugualmente partecipare al contratto sedi secondarie in un altro Stato membro della Comunità di imprese aventi sedi legali in Italia.

Restano disciplinate dall'articolo 1911 del codice civile le operazioni di coassicurazione, in relazione ad un rischio situato nel territorio della Repubblica, tra due o più imprese autorizzate all'esercizio dell'industria delle assicurazioni ai sensi della legge 10 giugno 1978, n. 295.

Art. 2.

Le assicurazioni di cui al precedente articolo debbono essere effettuate con contratto unico sottoscritto da tutti i coassicuratori, per una stessa durata e con premio globale.

Ciascun coassicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurativa soltanto in proporzione della propria quota.

I coassicuratori debbono dare delega ad uno di essi affinché curi la gestione del contratto per conto e nell'interesse di tutti.

Il coassicuratore delegatario esercita tutte le attribuzioni demandategli con la delega e spettantigli secondo gli usi relativi alla pratica della coassicurazione. Tra le sue attribuzioni deve sempre essere compresa quella di determinare le condizioni di assicurazione ed il tasso di premio da applicare al contratto.

Il coassicuratore delegatario è tenuto altresì al pagamento dell'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni e integrazioni, dovuta sull'importo globale del premio e degli accessori applicato al contratto secondo le disposizioni recate dalla predetta legge, salvo il suo diritto a recuperare dagli altri coassicuratori l'importo pagato per la parte afferente le quote di premio e degli accessori di pertinenza degli stessi.

Art. 3.

Le imprese autorizzate ad esercitare le assicurazioni contro i danni nel territorio della Repubblica possono liberamente partecipare con imprese aventi la sede legale in uno Stato membro della Comunità economica europea, anche se non stabilite in Italia, alle coassicurazioni di rischi situati fuori del territorio italiano ma all'interno del territorio della predetta Comunità, regolate dalla direttiva del Consiglio CEE del 30 maggio 1978, n. 78/473.

Le quote assunte attraverso la partecipazione alle coassicurazioni di cui al precedente comma sono comprese nel portafoglio italiano.

Art. 4.

Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni contro i danni nel territorio della Repubblica che partecipano a coassicurazioni poste in essere a norma della presente legge debbono rispettare, per il calcolo e la copertura delle riserve tecniche relative alle quote da esse assunte, le disposizioni di cui agli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge 10 giugno 1978, n. 295, nonchè, in quanto applicabili, quelle di cui all'articolo 34 della stessa legge. Tuttavia, per le operazioni effettuate a norma dell'articolo 3, le predette imprese, quando non siano coassicuratrici delegatarie, debbono costituire la riserva sinistri, proporzionalmente alla quota di rischio assunta, in misura non inferiore a quella determinata dall'impresa delegataria, secondo le disposizioni della legislazione nazionale alla stessa applicabile.

Le attività a copertura delle riserve tecniche possono essere localizzate, ai sensi dell'articolo 82 della legge 10 giugno 1978, n. 295, a scelta dell'impresa, nel territorio della Repubblica o, se diverso, nel territorio dello Stato nel quale è stabilita l'impresa delegataria.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono essere stabiliti limiti e modalità per la deter-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

minazione della moneta nella quale, ai sensi dell'articolo 31, terzo comma, della legge 10 giugno 1978, n. 295, devono essere espresse o realizzabili le attività ammesse a copertura delle riserve tecniche. Parimenti il Ministro può disporre che la copertura della quota minima delle riserve tecniche, di cui all'articolo 32 della stessa legge, sia calcolata al netto delle riserve rappresentate con attività espresse o realizzabili in moneta estera.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, il rischio si considera situato nel territorio italiano:

a) per le coassicurazioni dei rischi di cui ai numeri 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 16 indicati al punto A della tabella allegato I alla legge 10 giugno 1978, n. 295, quando i beni o i veicoli cui la coassicurazione si riferisce sono rispettivamente ubicati o immatricolati in Italia;

b) per le coassicurazioni dei rischi di cui ai numeri 11, 12 e 13 della predetta tabella, quando il domicilio o la sede del contraente sono in Italia.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della presente legge si considera luogo in cui il rischio è situato quello determinato dalla legge dello Stato membro della Comunità economica europea dove si trova la sede dell'impresa attraverso la quale quest'ultima svolge la funzione di delegataria.

Art. 6.

Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni contro i danni sul territorio della Repubblica debbono comunicare trimestralmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, mediante apposito modello che sarà stabilito dallo stesso Ministero, gli estremi, ivi compresa l'indicazione degli altri coassicuratori e del Paese nel quale è situato il rischio assicurato, di tutte le operazioni di coassicura-

zione poste in essere a norma della presente legge nel corso di ciascun trimestre dell'anno.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, operando, ove occorra, in accordo con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea, prende tutte le misure necessarie per garantire l'osservanza delle disposizioni della presente legge ed in particolare vigila affinché la partecipazione di imprese stabilite in Italia alle coassicurazioni di cui all'articolo 1 sia effettiva, avuto riguardo anche all'entità delle quote sottoscritte.

Per le finalità di cui al precedente comma il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può chiedere alle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea tutte le informazioni ed i dati che ritenga utili. Lo stesso Ministero può, a sua volta, fornire alle predette autorità di vigilanza informazioni e dati riguardanti le imprese autorizzate ad esercitare nel territorio nazionale che partecipino ad operazioni di coassicurazione previste dalla presente legge.

La comunicazione di informazioni e di dati effettuata in applicazione del precedente comma non costituisce violazione del segreto d'ufficio.

Art. 7.

I trasferimenti verso altri Paesi membri della Comunità economica europea di premi, di indennità e di disponibilità finanziarie necessarie per provvedere alla copertura di riserve tecniche, effettuati da residenti in dipendenza delle operazioni di coassicurazione previste dalla presente legge, nonchè quelli effettuati per le stesse causali dai predetti Paesi a favore di residenti, sono autorizzati in via generale.

I residenti che a qualunque titolo intervengano in operazioni di coassicurazione previste dalla presente legge debbono tenere a disposizione del Ministero del commercio con l'estero e dell'Ufficio italiano dei cambi la documentazione relativa a tali operazioni ed esibirla ad ogni richiesta delle stesse autorità.

Art. 8.

Per le violazioni alla presente legge si applicano le sanzioni previste dagli articoli 114, secondo e quarto comma, e 115 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nelle misure stabilite dal secondo comma dell'articolo 87 della legge 10 giugno 1978, n. 295.

Nei casi più gravi può essere disposta la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 57, lettera c), della legge 10 giugno 1978, n. 295.

Qualora la violazione sia commessa da impresa non stabilita sul territorio della Repubblica, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può vietare il collocamento in coassicurazione di quote di rischi situati nel predetto territorio a tali imprese, dandone comunicazione all'autorità di vigilanza dello Stato membro in cui essa ha la sede legale.

Art. 9.

La disposizione di cui all'articolo 114, terzo comma, lettera d), del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, cessa di avere applicazione nei riguardi delle operazioni di coassicurazione effettuate a norma dell'articolo 1 della presente legge.

In deroga a quanto previsto dal primo comma dello stesso articolo 114 del predetto testo unico è consentita la mediazione per il collocamento all'estero in coassicurazione ai sensi della presente legge di quote di rischi situati nel territorio italiano.

Art. 10.

In caso di liquidazione coatta amministrativa di un'impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nel territorio della Repubblica e quivi stabilita a norma della legge 10 giugno 1978, n. 295, le obbligazioni derivanti dalla partecipazione ai contratti di

coassicurazione regolati dalla presente legge sono trattate allo stesso modo delle obbligazioni derivanti dalla stipulazione, da parte della stessa impresa, degli altri contratti di assicurazione.

Art. 11.

Per la determinazione del controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea, si applicano le disposizioni dell'articolo 86 della legge 10 giugno 1978, n. 295.

Art. 12.

Le operazioni di coassicurazione relative ai rischi di cui ai precedenti articoli 1 e 3 non sono subordinate a condizioni diverse da quelle previste nella presente legge.

La presente legge non si applica alle coassicurazioni alle quali non partecipino imprese aventi la propria sede legale in uno Stato membro della Comunità economica europea, diverso dall'Italia.